



Cod. NC7/O11
Cod. Area Legale /ne

Protocollo Generale (Uscita)
cnappcrm - aoo_generale
Prot.: 0002141
Data: 06/10/2014

Al Consiglio dell'Ordine degli Architetti
Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori di
MASSA CARRARA

Oggetto: Rif. Vs. nota in data 15 luglio 2014, prot. n. 173/14 – Competenza dell'architetto iunior per svolgimento di pratiche catastali (Docfa e Pregeo) e procedura semplificata paesaggistica per opere di straordinaria manutenzione.

Con riferimento al quesito posto, per l'architetto iunior occorre necessariamente esaminare finalità e significato della definizione di "costruzioni civili semplici, con l'uso di metodologie standardizzate", di cui alla lettera "a" del quinto comma dell'art. 16 del D.P.R. 328/2001.

Anche in base a recente giurisprudenza (Consiglio di Stato, Sentenza n. 1473/2009, Tar Campania n. 1314/2006) ogni limitazione non chiaramente sancita dal DPR. n.328/2001, costituendo una limitazione alla libera esplicazione della libertà di lavoro, non può evincersi in maniera analogica o interpretativo-riduttiva.

Appare possibile definire la "metodologia standardizzata" come una metodologia consolidata, che non ha bisogno di ulteriore sperimentazione, normalmente insegnata nei corsi di studio universitari triennali e, pertanto, senza caratteristiche di ricerca, innovazione e sperimentazione.

Con la circolare CNAPPC prot. n. 180 del 7 marzo 2013, poi, è stata effettuata una interpretazione sistematica ed evolutiva delle disposizioni vigenti relative alla figura dell'architetto iunior, anche alla luce dei recenti orientamenti giurisprudenziali, ed è stato individuato un ruolo di assunzione diretta di responsabilità nei procedimenti tecnico-amministrativi, così come quello relativo alle operazioni di accatastamento di immobili e frazionamenti particellari (Docfa e Pregeo).



